



TRIBUNALE DI PISA

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

RG [REDACTED]

Visto il rendiconto Periodico 2019/2020 depositato dall'ADS avv. Longo Giovanni;

Letta l'istanza dell'Avv. Longo Giovanni tesa ad ottenere la liquidazione di un'indennità per l'attività svolta quale amministratore di sostegno del signor [REDACTED] [REDACTED] e l'autorizzazione al rimborso delle anticipazioni sostenute;

- considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411 e 379 c.c., l'ufficio di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito, salva la possibilità per il giudice tutelare di assegnare all'amministratore un'equa indennità commisurata alla "entità del patrimonio" e alle "difficoltà dell'amministrazione";

- rilevato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (con ord. 24.11.1988, n. 1073, in materia di gratuità dell'ufficio di tutore), l'equa indennità non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili di cui è gravato il tutore (o l'amministratore di sostegno) per l'attività di amministrazione del patrimonio dell'incapace, alla quale è obbligato per l'ufficio tutelare (o di a.d.s.) personalmente, senza possibilità di nominare sostituti;

- rilevato che, pertanto, nella individuazione del quantum da riconoscere all'amministratore di sostegno a titolo di equa indennità - soprattutto nei casi in cui l'incarico venga svolto da professionisti legali, commercialisti, tecnici, etc. - non possa aversi riguardo all'effettivo valore economico delle prestazioni (professionali) effettuate, poiché altrimenti si finirebbe per annettere natura retributiva alla ridetta indennità, così violando le norme che impongono la gratuità dell'ufficio;

- considerato, peraltro, che la gratuità dell'attività di amministratore di sostegno non osta al rimborso delle spese effettuate (e anticipate) dall'amministratore nell'interesse del beneficiario, salvo che per le spese evidentemente superflue, inutili o sproporzionate, che restano a carico dell'amministratore perché non necessitate dall'esigenza di una corretta amministrazione;

- considerato che, nel caso di specie, possa essere riconosciuta all'istante un'equa indennità pari ad [REDACTED] in relazione: all'entità del patrimonio del beneficiario e

alle difficoltà dell'amministrazione;

- rilevato che debba altresì riconoscersi in favore dell'istante un rimborso spese di € [REDACTED] (spese da considerarsi congrue, utili e non superflue);

P.Q.M.

Visti gli artt. 411 e 379 c.c.

DISPONE

V°, agli atti, sul Rendiconto Annuale;

LIQUIDA

in favore dell'avv. LONGO GIOVANNI in qualità di amministratore di sostegno di [REDACTED] la somma di € [REDACTED], a titolo di equa indennità per l'attività svolta;

AUTORIZZA

il rimborso delle anticipazioni sostenute, ammontanti a complessivi € [REDACTED];

AUTORIZZA

l'amministratore di sostegno a prelevare le somme come sopra liquidate ([REDACTED] + € [REDACTED]), dal conto corrente/libretto di deposito intestato al beneficiario;

VISTA L'ISTANZA DELL' ADS del 17.12.2020,

Ritenutane la fattibilità e l'opportunità nell'interesse esclusivo del Beneficiario;

AUTORIZZA, in conformità con effetto immediato.

Invita l'Istituto di Credito interessato a provvedere in merito.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pisa, 28.12. 2020

[REDACTED]